

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DELL'OSSO, VENTURI, BISSI, MARIOTTI,  
DIPAOLA, CANDIOTO, BERTOLDI, POLLICE, DE GIUSEPPE, MURMURA,  
SANTALCO, GAROFALO e CARIGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1988

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione  
d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il profondo mutamento del presupposto di applicazione delle tasse automobilistiche, concepito cinque anni or sono con decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e fondato sulla iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA), ha palesato molteplici incongruenze nella sua applicazione pratica. Il problema che si riscontra con crescente intensità – e che la presente proposta intende arginare – è dato da ciò che l'azione coattiva di recupero non sempre si dirige nei confronti del responsabile della attività evasiva. Ciò accade o perchè – contrariamente alle risultanze dell'ufficio – il pagamento era stato già effettuato, oppure perchè era stato omesso il

previo compimento di una formalità nel PRA da parte di soggetto che a volte neppure coincide con colui che viene perseguito.

A questi problemi sta dando congrua risposta la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, cui recentemente è stata assegnata in sede legislativa la proposta di legge n. 885 presentata il 16 luglio 1987 e sulla quale si è convenientemente registrata una vasta convergenza da parte di tutte le forze politiche.

Il presente disegno di legge ha preso origine da essa limitandosi ad un ulteriore approfondimento di carattere squisitamente tecnico della complessa problematica che ne emerge. Ed invero le soluzioni qui prospettate solo parzialmente divergono da quelle: in realtà rispondo-

no alla comune volontà politica - della quale sembra non potersi dubitare - di porre urgente rimedio alla difficile situazione attuale. La presente proposta, quindi, intende dichiaratamente giovare del contributo di tutte le forze politiche, ed anzi rafforzarne le ragioni di intesa.

\* \* \*

È noto che l'errore di versamento si trasforma sempre in inversione dell'onere probatorio a carico dell'automobilista. Inversione che può portarlo ad una duplicazione di pagamento qualora egli non abbia conservato la ricevuta a distanza di anni. Le dimensioni del fenomeno, unitamente alla circostanza che sussiste una percentuale minima, ma ineliminabile, di versamenti non attribuiti per ragioni tecniche, consiglia di portare l'attenzione sul momento originario, in modo da consentire, per quanto possibile, che la corretta imputazione avvenga all'origine, senza obbligo della prova contraria. Svanisce, in tal modo, l'interesse dell'automobilista al ripristino del termine originario di prescrizione.

Il comma 1 dell'articolo 1 intende così eliminare l'ostacolo giuridico a tale impostazione con l'abrogazione della norma che sancisce l'inefficacia del versamento inficiato da errore formale. Ed invero la circolare n. 44 del 14 luglio 1986 non ha completamente risolto il problema, perchè essa, avendo lasciato formalmente in vigore quella norma, non può che operare a posteriori, solo di fronte alla prova contraria e dopo, cioè, che il rilievo è già emerso in forza dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 23 ottobre 1969, che qui si intende abrogare.

Il comma 2, pertanto, demanda al Ministro delle finanze l'emanazione di un decreto ministeriale con cui dovrebbe consentirsi l'accreditamento d'ufficio delle somme che non risultano attribuibili sulla base degli estremi identificativi del veicolo. All'uopo, si rende opportuno lo studio di particolari procedure che consentano in qualche modo di utilizzare - anche con la collaborazione dell'interessato - le indicazioni nominative poste nel bollettino di versamento, le quali, nella quasi totalità dei casi, sono presenti e leggibili. Data la delicatezza del problema e la necessità

di approfondite valutazioni tecniche, anche riguardo ai costi relativi, se ne rimette la soluzione ad emanando decreto ministeriale.

Con il capo II si propone la cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni.

Giova ricordare che dal 1983, il debito tributario, con le relative sanzioni, si origina per effetto di una semplice formalità: l'iscrizione del veicolo esistente nei registri del PRA a nome di un determinato soggetto. Ora, mentre l'iscrizione è unica, il debito che ne deriva è periodico ed ininterrotto. È su questo che deve riflettersi: perchè ogni qualvolta l'iscrizione non corrisponde alla effettiva realtà giuridica si ha non solo un debito fittizio, ma una catena di debiti fittizi. E vi sono casi in cui non si riesce neppure a fermare questa catena di addebiti a causa di impedimenti ostativi di carattere giuridico-documentale.

È massimo interesse di tutti, dunque, adoperarsi a che le risultanze dei registri PRA siano rispondenti alla condizione sostanziale dei veicoli, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo. E invero, il nuovo regime tributario ha palesato la profonda arretratezza di quei registri, portando alla luce remote iscrizioni di veicoli dei quali si era persa ogni traccia, ma che sono stati ugualmente attratti a tassazione periodica. In tale contesto, si pone, quale ulteriore ostacolo, la precaria normativa PRA che, improntata a criteri particolarmente rigidi sotto il profilo documentale, preclude molte volte all'intestatario la possibilità di liberarsi della gravosa iscrizione a proprio carico.

Di qui la necessità di ricorrere alla cancellazione d'ufficio la quale consenta da un lato di realizzare una maggiore equità sotto il profilo sanzionatorio e, dall'altro, di eliminare nel PRA le situazioni di contrasto tra apparenza e realtà, in modo da farne una base solida e credibile soprattutto per il futuro, in considerazione della nuova e preminente funzione di costituire, ormai - come opportunamente si è già rilevato - il ruolo dei contribuenti delle tasse automobilistiche.

Dall'analisi testè sviluppata discendono le soluzioni normative prospettate.

Nell'articolo 2 sono indicati i presupposti per procedere alla cancellazione d'ufficio. Il comma 1 concerne quelli che - a causa della

persistente mancanza di versamenti nel periodo 1983-1985 - si presumono cessati prima del 1983. Tale cancellazione ha essenzialmente finalità equitative sotto il profilo sanzionatorio.

Il comma 2 prevede, invece, una speciale ipotesi di cancellazione d'ufficio che avviene su istanza di parte. La norma affronta la singolare situazione in cui versa l'intestatario chiamato al pagamento per un veicolo che non possiede più, per averlo in passato trasferito a chi non ha trascritto nel PRA. Si tratta di un vero paradosso giuridico perchè costui ne ignora la sorte e, allo stato attuale della legislazione, dovrebbe rispondere vita natural durante di infrazioni altrui. E infatti, essendo sprovvisto dei documenti relativi al veicolo - per averli consegnati all'acquirente di cui all'articolo 1477, ultimo comma del codice civile - non può nè cancellare il veicolo, nè intestarlo a quest'ultimo, anche nel caso sia riuscito a reperirlo.

Con l'articolo 3, che è norma cardine, si evita il rischio di attrarre a cancellazione presuntiva fasce di veicoli realmente circolanti. Restano fuori dalla cancellazione, così, i veicoli per i quali sia stata compiuta una qualsiasi formalità che sia segno di vitalità giuridica del veicolo. Inoltre, chi è proprietario di veicolo ad altri intestato può comodamente sottrarsi ad ogni rischio di cancellazione annotando nel PRA il trasferimento di proprietà in suo favore.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di cancellazione nei modi ordinari. Solo gli intestatari o i loro eredi sono legittimati a presentare istanza di cancellazione oppure opposizione. Per sottrarre il veicolo a cancellazione d'ufficio è sufficiente la volontà dell'interessato, debitamente manifestata.

L'articolo 5 reca la procedura per quella speciale forma di cancellazione d'ufficio che, come detto, finisce per sollecitare il proprietario non risultante dal PRA ad intestarsi il veicolo in conformità della reale condizione giuridica dello stesso. Il meccanismo è attivato su iniziativa dell'intestatario che dichiara in forma solenne di aver ceduto il veicolo in data

anteriore al 31 dicembre 1984. A questo punto si aprono due possibilità: se il veicolo, nelle mani dell'acquirente o suo avente causa, ha realmente cessato di circolare, si avrà cancellazione d'ufficio perchè nessuno si opporrà all'elenco speciale. Se invece il veicolo esiste e circola, è il proprietario attuale che, previa dimostrazione di avvenuto pagamento del tributo, dovrà fare opposizione all'elenco speciale in modo che - nel proprio interesse - ne sia preclusa la cancellazione. Chi circoli con veicolo ad altri intestato rischia così di subirne la cancellazione d'ufficio qualora non venga a conoscenza che il veicolo è incluso in detti elenchi speciali; a meno che, nel frattempo, egli non abbia provveduto ad intestarselo nel PRA: e in tal caso, il semplice compimento di questa formalità lo mette a riparo da ogni rischio, ai sensi dell'articolo 3. Invero, a differenza dell'intestatario non proprietario, il titolare effettivo del veicolo è nelle condizioni giuridico-documentali per regolarizzare la posizione PRA con l'adempimento della prescritta formalità.

L'articolo 6 stabilisce gli effetti della cancellazione d'ufficio consistenti essenzialmente nella estinzione delle ulteriori obbligazioni tributarie di pagamento non assolute alla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 7 viene ribadita la medesima conseguenza sanzionatoria di cui al decreto-legge n. 953 del 1982 per i veicoli posti in circolazione nonostante la cancellazione d'ufficio.

L'articolo 8 estende l'effetto preclusivo delle formalità ostative alla prima cancellazione d'ufficio effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1983.

Infine l'articolo 9 demanda al Ministro delle finanze l'emanazione di norme di attuazione per gli adempimenti prescritti dalla legge. Data l'importanza delle conseguenze che si riconnettono alla emanazione dei provvedimenti previsti, si dispone, con norma di portata generale, che sia data adeguata pubblicità agli atti normativi concernenti le tasse automobilistiche.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ERRORI  
DI VERSAMENTO

## Art. 1.

*(Errori di versamento)*

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 23 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 novembre 1969.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate modalità e procedure per consentire l'accreditamento d'ufficio delle somme che non risultano attribuibili sulla base degli estremi identificativi del veicolo.

## CAPO II

CANCELLAZIONE D'UFFICIO IN SANATORIA  
DI VEICOLI IN PARTICOLARI SITUAZIONI

## Art. 2.

*(Veicoli soggetti a cancellazione d'ufficio)*

1. I veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico non compresi negli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1983, che non risultano radiati entro i rispettivi termini stabiliti dall'articolo 2 del citato decreto, sono soggetti a cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 4 se, successivamente al 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1985, non risulti effettuato più di un pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi. Si considerano a tal fine solo i versamenti effettuati con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, del decreto del Ministro

delle finanze 18 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1982.

2. Su iniziativa dei rispettivi intestatari, nel pubblico registro automobilistico è altresì ammessa la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 5, per i veicoli da questi venduti, ceduti o permutati a terzi, in data anteriore al 31 dicembre 1984, senza la conseguente trascrizione nel pubblico registro automobilistico a causa della insufficienza o inidoneità della documentazione a ciò necessaria.

#### Art. 3.

*(Formalità ostative alla cancellazione d'ufficio)*

1. È preclusa la cancellazione d'ufficio di cui all'articolo 2 per i veicoli per i quali, successivamente al 1° gennaio 1983 e fino alla scadenza dei rispettivi termini di opposizione stabiliti dal comma 3 dell'articolo 4 e dal comma 3 dell'articolo 5, risulti eseguita nel pubblico registro automobilistico alcuna formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione, salvo che si tratti di formalità concernente la cessazione della circolazione, ovvero la perdita di possesso o l'indisponibilità del veicolo. Per i veicoli da cancellare ai sensi dell'articolo 5 non si tiene conto di formalità eseguite anteriormente al 31 dicembre 1984.

#### Art. 4.

*(Elenchi ordinari)*

1. I veicoli che in base alle risultanze degli atti d'ufficio si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti in elenchi ordinari compilati, per ciascuna provincia, dagli uffici del pubblico registro automobilistico. Detti elenchi sono esposti al pubblico presso i competenti uffici del pubblico registro automobilistico, nonché presso le sedi, gli uffici e le delegazioni dell'Automobile club d'Italia per territorio.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di esposizione al pubblico, coloro che risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, ovvero i loro eredi, possono presentare istanza di cancellazione

per i veicoli che non risultino compresi negli elenchi sopra indicati, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

3. Con opposizione da presentare nello stesso termine, i soggetti indicati nel comma 2 possono altresì richiedere l'esclusione del veicolo dagli elenchi pubblicati ai sensi del comma 1.

4. Alla scadenza del termine sopra stabilito, i veicoli compresi negli elenchi predetti, per i quali non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 3, sono cancellati d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 3.

5. Nel caso di istanza presentata ai sensi del comma 2, qualora non sussistano i presupposti per la cancellazione d'ufficio, il competente ufficio del pubblico registro automobilistico comunica all'indirizzo dichiarato dall'istante gli estremi dei versamenti che risultano effettuati durante il periodo indicato nel comma 1 dell'articolo 2. È ammessa la correzione di errori materiali per versamenti che risultino erroneamente attribuiti al veicolo da cancellare.

#### Art. 5.

##### *(Elenchi speciali)*

1. Per i veicoli non compresi negli elenchi sopra indicati, coloro che risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, ovvero i loro eredi, possono presentare domanda di inserimento in elenchi speciali di veicoli da cancellare d'ufficio, qualora attestino, nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non esserne proprietari in quanto sussistono le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2. La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 4.

2. Dopo la scadenza del termine sopra indicato, il competente ufficio del pubblico registro automobilistico procede alla formazione degli elenchi speciali e li espone al pubblico nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 4. Sono compresi in detti elenchi i veicoli per i quali è stata presentata domanda di cui al comma 1, corredata della dichiarazione ivi prevista. Oltre agli estremi della targa di

immatricolazione, per ogni veicolo devono essere indicate le generalità e la residenza del richiedente.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di esposizione al pubblico, chi se ne dichiara proprietario può presentare opposizione alla cancellazione d'ufficio del veicolo, a condizione che alleggi prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi, a decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al periodo fisso in corso alla data dell'opposizione, oltre alle relative penalità, in quanto dovute.

4. Alla scadenza del termine sopra stabilito, i veicoli compresi negli elenchi speciali, per i quali non sia stata presentata opposizione ai sensi del comma 3, sono cancellati d'ufficio, salvo il disposto dell'articolo 3. L'opposizione non è accolta se l'interessato non provvede ad annotare a suo favore, nei modi ordinari, il trasferimento di proprietà del veicolo nel pubblico registro automobilistico.

#### Art. 6.

##### *(Effetti della cancellazione d'ufficio)*

1. Con la cancellazione d'ufficio del veicolo, effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si estingue l'obbligazione del pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi trentunesimo, trentaduesimo, trentaseiesimo, quarantanovesimo e cinquantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione ai periodi fissi afferenti gli anni 1983 e successivi, in quanto non siano state pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge; si estingue altresì ogni controversia, in qualunque sede pendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 gennaio 1978, n. 27. Non si dà luogo a rimborso di somme comunque versate.

#### Art. 7.

##### *(Sanzioni)*

1. Per i veicoli cancellati d'ufficio ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, che

siano comunque posti in circolazione, si applicano le disposizioni previste dal cinquantacinquesimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Se, successivamente al 1° gennaio 1983 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata eseguita alcuna delle formalità ostantive previste dall'articolo 3 della presente legge per veicoli compresi negli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1983, la cancellazione effettuata d'ufficio a norma del cinquantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, è priva di effetto, anche ai sensi del cinquantacinquesimo comma del predetto articolo 5, qualora l'interessato, su richiesta del competente ufficio del pubblico registro automobilistico, fornisca la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi a decorrere dal 1° gennaio 1983, oltre alle relative penalità, in quanto dovute.

Art. 9.

(Norme finali)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità, nonchè stabiliti i termini, per l'attuazione degli adempimenti prescritti dalla presente legge.

2. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, nonchè degli altri atti normativi concernenti le tasse automobilistiche, è comunicata attraverso i notiziari radio-televisivi.

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.